Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo
del

CONSORZIO STABILE BGP MOUNTAIN SCARL

(ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

Parte Generale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.09.2026

INDICE

Definizioni *4*

Premessa *4*

Parte Prima *6*

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ..... *6*

1. Principi generali 6
2. Le fattispecie di reato 7
3. Natura della responsabilità 11
4. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione 11
5. Apparato sanzionatorio 11
6. Reati commessi all'estero 13
7. Il modello di organizzazione, gestione e controllo come possibile esimente 13

Parte Seconda *15*

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Consorzio BGP **15**

1. Adozione del Modello del Consorzio BGP 15
2. Struttura del Modello 15
3. Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello 16
4. I "Destinatari" del Modello 17
5. Il regolamento del Consorzio 17
6. Procedure per l'attribuzione delle deleghe e delle procure 18
7. Rapporti fra i soci del Consorzio 19

Parte Terza *21*

L' Organismo di Vigilanza sul Modello Organizzativo **21**

1. L'Organismo di Vigilanza del Consorzio BGP 21
2. Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza 22
3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza 23
4. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi 24
5. Whistleblowing 25
6. Segnalazioni pertinenti dai Canali interni previsti dal D.Lgs. 24/23 26
7. Rapporti fra gli Organismi di Vigilanza dei soci del Consorzio 26

Parte Quarta *28*

Il Sistema sanzionatorio **28**

1. I principi generali 28
2. I provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti dei soci consorziati 28
3. I provvedimenti per inosservanza da parte dei dipendenti dei soci consorziati con funzione di procuratore del Consorzio BGP 30

4. I provvedimenti per inosservanza da parte di Amministratori del Consorzio BGP 30
5. I provvedimenti per inosservanza da parte dei terzi collaboratori o consulenti professionali diversi dai soci consorziati 30
6. Misure nei confronti dei soci del Consorzio BGP 31

Parte Quinta ***32***

L'attività di informazione e formazione **32**
1. Principi generali 32
2. Comunicazione iniziale 32
3. Formazione del personale dei soci consorziati e/o procuratori anche terzi 32
4. Informativa ai terzi 33

Parte Sesta ***34***

Adozione del modello – criteri di vigilanza, di aggiornamento e di adeguamento del modello . **34**
1. Verifiche e controlli sul Modello 34
2. Aggiornamento ed adeguamento 34

Definizioni

- ***Attività sensibili (anche "a rischio")*:** attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.
- ***Consiglio di Amministrazione (anche CdA o Organo dirigente)**:* il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.l.
- ***Decreto o D.Lgs. 231/2001*:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300",* nel contenuto di tempo in tempo vigente.
- ***Dipendenti dei soci consorziati***: personale appartenente ai soci Consorziati destinatari del Modello 231 in virtù di un contratto di servizio con il Consorzio BGP.
- ***Ente:*** ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualsiasi società, consorzio, associazione o fondazione o altro soggetto di diritto, sia esso dotato o meno di personalità giuridica, nonché qualsiasi ente pubblico economico.
- ***Fornitori***: coloro che forniscono beni o servizi in favore del Consorzio BGP.
- ***Modello (anche MOGC)*:** il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e relativi allegati.
- ***Organismo di Vigilanza (anche Organismo o ODV)**:* Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza del Modello nonché di promuoverne l'aggiornamento.
- ***Consorzio BGP o il Consorzio BGP:*** Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.l.

Premessa

Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.l.

Il Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.l. è una realtà imprenditoriale italiana specializzata nella realizzazione di opere di sicurezza ambientale, difesa del territorio e infrastrutture civili, operante su tutto il territorio nazionale. Con sede legale a Bergamo e un'esperienza consolidata nel settore delle opere specialistiche e infrastrutturali, il Consorzio si distingue per la capacità di gestire interventi complessi ad elevato contenuto tecnico, coordinando competenze multidisciplinari nei settori dell'ingegneria civile, ambientale e della cantieristica.

L'attività del Consorzio è prevalentemente orientata alla prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologici e ambientali, attraverso la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla tutela del territorio, alla messa in sicurezza delle infrastrutture e alla protezione delle comunità locali dagli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi naturali estremi.

Tra i principali ambiti operativi rientrano la realizzazione di opere idrauliche e di difesa ambientale, comprese opere di consolidamento e protezione di coste, alvei fluviali, versanti e fondali portuali, nonché interventi destinati alla salvaguardia del patrimonio pubblico e privato.

Il Consorzio opera, inoltre, nel settore delle infrastrutture e della viabilità, occupandosi della costruzione, manutenzione e riqualificazione di strade e ferrovie, opere accessorie e infrastrutture connesse, contribuendo al miglioramento della sicurezza e dell'efficienza della rete viaria.

Completano il profilo aziendale la realizzazione di sistemi di sicurezza passiva per l'edilizia, l'industria e gli sport dei motori, e le attività di preparazione e gestione di cantieri edili, industriali e sportivi, con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza, organizzazione operativa e coordinamento tecnico delle lavorazioni.

Nell'ambito degli appalti pubblici, il Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.l. opera frequentemente quale capogruppo e soggetto aggregatore in procedure di gara per lavori complessi, assicurando capacità organizzativa, solidità operativa e coordinamento delle imprese consorziate.

Grazie a un approccio integrato orientato alla sicurezza, alla sostenibilità e alla gestione specialistica delle opere, il Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.l. rappresenta un operatore qualificato nel settore delle infrastrutture ambientali, della tutela del territorio e della sicurezza passiva industriale, edile e sportiva.

La Società dispone anche di una propria SOA che le permette di operare "chiavi in mano" per ciascuna delle competenze tecnologiche di cui alla precedente elencazione.

Corporate Governance **del Consorzio BGP**

Il Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.l. è una società consortile a responsabilità limitata, costituita nel 2012, operante nel settore delle opere infrastrutturali, ambientali e della difesa del territorio.

La governance societaria è affidata ad un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci, al quale competono i poteri di ordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da due consiglieri, tra cui il Presidente, ai quali risultano attribuiti i poteri e le deleghe riportati nella visura camerale del Consorzio BGP.

Il Consorzio opera quale struttura di coordinamento e aggregazione imprenditoriale e non dispone di una propria autonoma struttura organizzativa operativa. Per lo svolgimento delle attività rientranti nell'oggetto sociale, il Consorzio si avvale delle prestazioni rese dalle imprese consorziate e/o da imprese terze qualificate e riconosciute dal Consorzio stesso, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Tale modello operativo è finalizzato a garantire, in relazione alle specifiche esigenz

delle singole commesse e degli affidamenti acquisiti, la più efficace ed efficiente organizzazione delle risorse tecniche, professionali e operative necessarie all'esecuzione delle attività consortili, perseguendo criteri di economicità, specializzazione e redditività nell'esecuzione delle prestazioni previste dall'oggetto sociale.

Parte Prima

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

1. Principi generali

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "D.Lgs. n. 231/2001" o il "Decreto"), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300[1] è stata dettata la disciplina della "*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*".

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il D.Lgs. n. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal Decreto, infatti, le società possono essere ritenute "responsabili" per alcuni reati commessi o tentati, anche nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001)[2].

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti[3].

Il D.Lgs. n. 231/2001 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati al Consorzio BGP ai sensi dell'art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa del Consorzio BGP è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa del Consorzio BGP è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

---

[1] Il D.Lgs. n. 231/2001 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140, la Legge 300/2000 sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250.

[2] Art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001: "Responsabilità dell'ente – *L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*".

[3] Così l'introduzione delle *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001* di Confindustria, diffuse in data 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002 con appendice relativa ai c.d. reati societari (introdotti nel D.Lgs. n. 231/2001 con il D.Lgs. n. 61/2002) e aggiornate, da ultimo, al 31 marzo 2008.

2. Le fattispecie di reato

In base al D.Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24 – 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della Legge n. 146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti principali categorie di reato:

- **delitti contro la Pubblica Amministrazione**. Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal D.Lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25)[4];
- **delitti contro la fede pubblica**, quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, previsti dall'art. 25-bis del Decreto e introdotti dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro"[5];
- **reati societari**. Il D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001, in seguito modificato dalla Legge del 27 maggio 2015, n.69)[6];
- **delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** (richiamati dall'art. 25-quater D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere

[4] Si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-*bis* c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (Legge "Anticorruzione" n.190/2012). La Legge n. 3/2019 ha modificato l'art. 25 introducendo il reato di traffico di influenze illecite (346-bis c.p.), inasprendo le sanzioni interdittive dei commi 2 e 3; inserendo, con il comma 5-bis, una riduzione delle sanzioni interdittive. Il D.Lgs. 75/2020 di attuazione della Direttiva UE 1371/17 – Direttiva P.I.F ha introdotto nuove fattispecie di reato in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

[5] L'art. 25-*bis* è stato introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La legge 23 luglio, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" all'art. 15 comma 7, ha modificato l'art. 25-bis che punisce ora anche la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi (art. 473 c.p.) nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

[6] L'art 25-*ter* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 3 del D.Lgs. 61/2002 e in seguito modificato dalla legge del 27 maggio 2015 n. 69. Si tratta dei seguenti articoli: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. così come modificato dall'art. 9 della legge 27 maggio 2015, n. 69) fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c. introdotto dall'art. 10 della legge 27 maggio 2015, n. 69), non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter c.c. introdotto dall'art. 10 della legge 27 maggio 2015, n. 69),e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c., così come modificato dall'art. 12 della legge 27 maggio 2015, n. 69), impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o del Consorzio BGP controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-*bis* c.c., introdotto dall'art. 31, primo comma, della legge n. 262 del 2005, che ha integrato la lettera r) dell'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999")[7];

- **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 25-sexies del Decreto, come introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 ("Legge Comunitaria 2004")[8];
- **delitti contro la personalità individuale**, previsti dall'art. 25-quinquies, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro[9];
- **reati transnazionali**. L'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa del Consorzio BGP anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità[10];

[7] L'art 25-*quater* è stato introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali*", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*". Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali" è* menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-*bis* c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-*ter* c.p. (*Assistenza agli associati*) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persona che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

[8] Il D.Lgs. 107/2018 ha modificato gli articoli del TUF richiamati dall'art. 25-sexies (Abusi di mercato) relativamente sia alle sanzioni penali (artt. 184 e 185 del TUF) sia a quelle amministrative (187-bis e 187-ter) ed è intervenuto modificando il regime sanzionatorio applicabile ex art. 187-quinquies del TUF: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni d

uro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate) o del divieto di cui all'articolo 15 (Divieto di manipolazione del mercato) del regolamento (UE) n. 596/2014".

[9] L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e modificato dalla legge n. 199 del 29 ottobre 2016. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto (art. 600-*quater* c.p.), pornografia virtuale (art. 600-*quater.1* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.), adescamento di minorenni (art.609-*undecies* c.p.) e reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis*). Il D.Lgs. 21/2018 ha modificato l'art. 25-quinquies introducendo all'art. 601 c.p. (tratta di persone) i commi 3 e 4.
Con la legge 11 dicembre 2016, n. 236 – in vigore dal 7 gennaio 2017 – è stato inserito nel Codice penale l'art. 601 bis che punisce il traffico di organi prelevati da persona vivente, anche in relazione a chi ne organizza o pubblicizza i relativi viaggi ovvero diffonde, anche per via informatica, annunci a tale scopo. È stata inoltre estesa a tali nuove fattispecie, nonché a quelle (già vigenti) relative al traffico di organi di persone defunte (artt. 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91), la disciplina dell'associazione per delinquere di cui all'art. 416 comma 6 del Codice penale.

[10] I reati indicati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie di immigrazione clandestina, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale) sono considerati **transnazionali** quando l'illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati.
In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del D.Lgs. n. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel già menzionato art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo - nell'ultimo comma che "*agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231"*. Il D.Lgs. n. 231/2007 ha abrogato le norme contenute nella legge n. 146/2006 con riferimento agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del Codice penale (riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti sanzionabili, ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, indipendentemente dalla caratteristica della transnazionalità.

- **delitti contro la vita e l'incolumità individuale**. L'art. 25-quater.1 del Decreto prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa del Consorzio BGP le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- **reati in materia di salute e sicurezza**. L'art. 25-septies[11] prevede la responsabilità amministrativa del Consorzio BGP in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**. L'art. 25-octies[12] del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale;
- **delitti informatici e trattamento illecito dei dati**. L'art. 24-bis del Decreto prevede la responsabilità amministrativa del Consorzio BGP in relazione ai delitti di cui agli articoli 491-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-quinquies del Codice penale e dall'art. 1 comma 11 del D.L. 105/2019 riguardante la violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
- **delitti di criminalità organizzata**. L'art. 24-ter del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del Codice penale, del reato di cui all'art. 407, comma 2, lett. a, n. 5 c.p.p. e dei delitti previsti all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. La legge 236/2016 ha modificato l'art. 416 c.p. al comma 6 introducendo l'art. 601-bis c.p. "traffico di organi prelevati da persona vivente" mentre la Legge 43/2019 ha modificato l'articolo 416-ter c.p. in merito al reato sul voto di scambio elettorale politico-mafioso;
- **delitti contro l'industria e il commercio**. L'art. 25-bis del Decreto prevede la responsabilità amministrativa del Consorzio BGP in relazione ai delitti di cui agli articoli 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater del Codice penale;
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**. L'art. 25-novies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa del Consorzio BGP in relazione ai delitti di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter e 171-septies, 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633;
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art. 377-bis c.p.), richiamato dall'art.25-decies del Decreto[13].
- **reati in materia ambientale**. L'art.25-undecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa del Consorzio BGP in relazione ai reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, 452-octies, 727-bis e 733-bis del Codice penale, alcuni articoli previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico in materia Ambientale), alcuni articoli della legge n. 150/1992 a protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi, l'art. 3, co. 6, della legge n. 549/1993

[11] Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 3 agosto 2007, n. 123.

[12] L'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007 n. 290, S.O. n. 268, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei -proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Inoltre, la legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" all'art 3, c. 3 ha introdotto nel Codice penale il reato di autoriciclaggio; la stessa Legge, all'art. 3, c. 5 ha modificato l'articolo 25-*octies* del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendo la nuova fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

[13] L'art. 25-*decies* è stato modificato dall'art. 2 D.Lgs n.121/11, precedentemente nominato 25-*novies,* aggiunto dall'art.4 della legge 116/09.

sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente e alcuni articoli del D.Lgs. n. 202/2007 sull'inquinamento provocato dalle navi[14].

- **reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**. L'art. 25-duodecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa del Consorzio BGP in relazione ai reati di cui all'art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/98 nel caso in cui si utilizzino dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o addirittura scaduto. L'art. 25-duodecies è stato modificato dalla Legge 161/2017 che ha introdotto i reati di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, previsti, rispettivamente dall'art. 12 c. 3, 3-bis e 3-ter e dall'art. 12 c. 5 del D.Lgs. n. 286/98 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- **reati di corruzione tra privati**. L'art. 25-ter disciplina il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). Con la Legge 38/2017, all'art. 25-ter, è stata inserita la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis);
- **reati di razzismo e xenofobia**. L'art. 25-terdecies[15] del Decreto prevede la responsabilità amministrativa del Consorzio BGP in relazione ai delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
- **frodi sportive**. La Legge n. 39/2019 ha inserito, all'interno del D.Lgs. 231/2001, l'art. 25-quaterdecies introducendo i reati di: "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati";
- **reati tributari**. L'articolo 25-quinquiesdecies del Decreto è stato aggiunto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020 di attuazione della Direttiva UE 1371/17 – Direttiva P.I.F;
- **i delitti di contrabbando**, originariamente disciplinati dal D.P.R. 43/1973 e richiamati nell'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 in attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (Direttiva PIF), successivamente revisionati con il D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 — che ha abrogato il previgente Testo Unico Doganale — nonché ulteriormente coordinati e aggiornati dal D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, con estensione del catalogo dei reati presupposto anche alle fattispecie in materia di accise e alle violazioni incidenti sugli interessi finanziari dell'Unione europea;
- **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**. L'articolo 25 octies 1 del Decreto introdotto con il D.Lgs. 184/2021 (atto di recepimento della direttiva 2019/713/UE);
- **delitti contro il patrimonio culturale** (art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001);
- **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001);
- **violazioni delle misure restrittive dell'Unione Europea** (c.d. sanzioni UE) – inserite tra i reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (articolo di recente introduzione, spesso ricondotto al nuovo art. 25-duodevicies/ambito limitrofo, a seconda dell'aggiornamento normativo applicabile).

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, anche per la tendenza legislativa ad ampliare l'ambito di operatività del Decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria.

[14] In data 28 maggio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 22 maggio 2015 n.68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" che, con l'art.1 c.8, modifica l'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, introducendo nuovi delitti contro l'ambiente. Il D.Lgs. 21/2018 ha abrogato l'art. 260 del D.Lgs. 152/06 introducendo tale fattispecie all'art. 452-quaterdecies nel Codice penale;

[15] L'art. 25-terdecies è stato modificato dal D.Lgs. 21/2018 che ha previsto l'abrogazione dell'art. 3 legge 654/1975 e l'introduzione della fattispecie nel Codice penale, all'art. 604 bis

3. Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la "nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia".

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo "amministrativo" – in ossequio al dettato dell'art. 27, comma primo, della nostra Costituzione[16] – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo "penale".

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D.Lgs. n. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili al Consorzio BGP.

4. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il D.Lgs. n. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (i sopra definiti soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi[17].

5. Apparato sanzionatorio

Gli artt. 9-23 del D.Lgs. n. 231/2001 prevedono a carico del Consorzio BGP, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);

[16] Art. 27 comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana: "*La responsabilità penale è personale*".

[17] La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 231/2001, nella parte relativa all'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001, afferma: "*Il secondo comma dell'articolo 5 dello schema mutua dalla lett. e) della delega la clausola di chiusura ed esclude la responsabilità dell'ente quando le persone fisiche (siano esse apici o sottoposti) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. La norma stigmatizza il caso di "rottura" dello schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente perché non realizzato neppure in parte nell'interesse di questo. E si noti che, ove risulti per tal via la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia per caso tratto un vantaggio (la previsione opera, dunque, in deroga al primo comma).*"

- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001, "Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente") che, a loro volta, possono consistere in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
  - confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
  - pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità del Consorzio BGP nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali del Consorzio BGP.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (e cioè dei reati contro la pubblica amministrazione, dei reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, di taluni reati contro la fede pubblica - quali la falsità in monete - dei delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, dei delitti contro la personalità individuale, compreso il nuovo delitto di "caporalato", delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, dei reati transnazionali, dei reati in materia di salute e sicurezza nonché dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio, dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati, dei delitti di criminalità organizzata, dei delitti contro l'industria e il commercio, dei delitti in materia di violazione del diritto di autore, di taluni reati ambientali, dei reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, induzione indebita a dare o promettere utilità) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.Lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività del Consorzio BGP (in luogo

dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 231/2001.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D.Lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.Lgs. n. 231/2001).

6. Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. n. 231/2001 - commessi **all'estero.** La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc.

Sussistendo i casi e le condizioni di cui ai già menzionati articoli del Codice penale, nei confronti dell'ente non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

7. Il modello di organizzazione, gestione e controllo come possibile esimente

Aspetto fondamentale del D.Lgs. n. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo del Consorzio BGP.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo del Consorzio BGP dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste, quindi, in capo al Consorzio BGP una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata qualora la società riesca a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa"[18].

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta[19].

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, ad un'inversione dell'onere della prova. L'accusa dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D.Lgs. n. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni del Consorzio BGP in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

[18] La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: "*Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione*". Ed ancora: "*si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d.* "colpa organizzativa" *dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."*

[19] Art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente – *Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*".

Parte Seconda

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Consorzio BGP

1. Adozione del Modello del Consorzio BGP

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è atto di emanazione dell'organo dirigente. Le modifiche e le integrazioni del presente Modello e del Codice Etico sono apportate dal Consiglio di Amministrazione, su informativa dell'Organismo di Vigilanza del Consorzio BGP.

Il CdA prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di controllo sull'adeguatezza ed attuazione del Modello è di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

L'elaborazione del presente Modello si è concretizzata:

- nell'identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, attraverso l'analisi dei documenti aziendali resi disponibili dal Consorzio BGP (a titolo esemplificativo: statuto, visura camerale, verbali degli organi societari, ecc.);
- nell'esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte dell'impresa, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti ed in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto;
- nella definizione dei protocolli – siano essi formalizzati o meno – in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato, all'interno della Parte Speciale;
- nella definizione di standards di comportamento e di controllo ovvero per le attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare, all'interno della Parte Speciale;
- nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- nella previsione di un sistema disciplinare volto a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico.

2. Struttura del Modello

Il presente Modello, si compone di una **Parte Generale** e di una **Parte Speciale,** finalizzata al presidio delle attività a rischio di seguito individuate.

Nella **Parte Generale** del Modello sono indicati:

- i cardini della normativa di riferimento (il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231);
- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Consorzio BGP (adozione, struttura, obiettivi e finalità del Modello e Destinatari, dello stesso);

- l'Organismo di Vigilanza del Consorzio BGP (requisiti, compiti, attività di reporting ed obblighi di informativa);
- il Sistema Sanzionatorio;
- l'attività di informazione e formazione.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate nel paragrafo precedente sono stati individuati i profili di rischio del Consorzio BGP, tenendo conto dell'attuale operatività del Consorzio BGP e della struttura organizzativa esistente, grazie all'analisi Mappatura AS IS e Gap Analysis fatta effettuare dal Consorzio BGP.

Le principali attività e processi aziendali che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato disciplinate dal Decreto sono le seguenti:

- Adempimenti fiscali;
- Contabilità e Bilancio;
- Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Visite ispettive da parte della Pubblica Amministrazione;
- Procedimenti giudiziali/arbitrali e accordi transattivi;
- Contabilità e bilancio;
- Gestione omaggi e regalie;
- Processo delle Vendite a clienti pubblici e privati.

Al fine di presidiare i già menzionati processi rispetto ai rischi - reato di cui al D.Lgs. 231/2001, è stata definita le "Parte Speciale, cui si rimanda per la definizione specifica delle modalità di gestione dei processi sensibili individuati, che si ispirano ai seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure e/o linee guida;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle attività e delle decisioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe/procure formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

3. Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

La Società, con l'adozione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, ribadisce l'impegno ad operare in condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

In particolare, la Società attraverso l'adozione del Modello si propone di:

- determinare, in tutti coloro che lavorano in nome e per conto del Consorzio BGP e, segnatamente, in coloro che operano nelle aree di attività risultate a rischio di reato, la consapevolezza di poter esporre la Società a severe sanzioni "amministrative", in caso di violazioni delle disposizioni di cui al Modello;
- rendere consapevoli tali soggetti che i comportamenti illeciti sono condannati con forza dal Consorzio BGP, in quanto gli stessi sono contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale ed ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;

- migliorare la *governance* societaria e l'immagine del Consorzio BGP.

4. I "Destinatari" del Modello

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dai dipendenti dei soci consorziati, dai procuratori diversi dai dipendenti dei soci consorziati, dai Collaboratori e dai Consulenti Tecnici esterni-che operano nelle "aree a rischio", nonché da quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate. I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti "Destinatari".

5. Il regolamento del Consorzio

I soci del Consorzio hanno approvato un regolamento interno che disciplina l'organizzazione, il funzionamento operativo e i rapporti tra il Consorzio e le imprese consorziate, definendo criteri di acquisizione delle commesse, affidamento dei lavori, gestione operativa, controlli e responsabilità. Il documento stabilisce che il Consorzio non opera attraverso la propria struttura ma mediante le prestazioni dei soci consorziati e/o di imprese terze riconosciute, con l'obiettivo di garantire una gestione efficiente e redditizia delle attività rientranti nell'oggetto sociale.

Particolare rilievo è attribuito ai criteri di ripartizione delle commesse, fondati su specializzazione, capacità tecnico-produttiva, presenza territoriale e contributo commerciale delle consorziate. Sono inoltre disciplinati i meccanismi di controllo sull'esecuzione dei lavori, la gestione documentale e contabile delle commesse, nonché i poteri di intervento del Consiglio di Amministrazione in caso di criticità, ritardi o inadempimenti delle imprese affidatarie.

Il regolamento dedica specifica attenzione ai profili di governance e compliance, prevedendo obblighi di rispetto dei Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anche nei confronti di subappaltatori e procuratori che operano in nome e per conto del Consorzio. Sono inoltre disciplinati i poteri dei procuratori, le modalità di rilascio delle procure speciali, le responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione e le regole di trasparenza e correttezza nella gestione consortile.

Infine, il documento regola i contributi economici dovuti dalle consorziate per la copertura dei costi di gestione del Consorzio, i criteri di pagamento e le attività promozionali e commerciali svolte nell'interesse consortile, prevedendo un sistema volto a garantire equilibrio economico, coordinamento operativo e tutela degli interessi comuni delle imprese aderenti.

Tale documento che è funzionale non solo al perseguimento degli scopi che sono loro propri ma anche ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 in quanto suscettibili, per loro natura, di ostacolare sia i comportamenti colposi, sia le condotte dolose che caratterizzano la commissione dei reati implicanti la responsabilità amministrativa del Consorzio BGP.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi di tale documento, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001.

Il Regolamento del Consorzio prevede infatti che "I soci consorziati affidatari riconoscono e rispettano reciprocamente i Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/01, ove adottati dai singoli Consorziati, nonché si impegnano a fare sottoscrivere specifica accettazione del rispetto del Modello Organizzativi ai

sensi del D.Lgs. 231/01 del Consorzio BGP Mountain ScarL da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione e procuratori di riferimento alla loro organizzazione, compreso coloro che operano in nome e per conto del Consorzio BGP Mountain ScarL".

6. Procedure per l'attribuzione delle deleghe e delle procure

Anche il sistema di attribuzione delle deleghe e delle procure è parte integrante del sistema di controllo interno e costituisce, nell'ottica del Modello, un ulteriore presidio ai reati ex Decreto.

Tale sistema deve costituire, in linea di principio:

- uno strumento di gestione per il compimento di atti aventi rilevanza interna o esterna, necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali congruente con le responsabilità gestionali assegnate a ciascun soggetto;
- un fattore di prevenzione per l'abuso di poteri funzionali attribuiti, mediante la definizione dei limiti economici per ciascun atto;
- un elemento di riconducibilità degli atti aziendali alle persone fisiche che li hanno adottati.

Per quanto di rilevanza ai fini del Decreto, il Consorzio BGP provvederà ad:

- aggiornare costantemente la visura camerale a seguito di eventuali modifiche e/o integrazioni delle deleghe dei poteri;
- valutare periodicamente la possibilità di rivedere il sistema istituendo, in alcuni casi, firme abbinate di due procuratori o in abbinata al fine di un ulteriore rafforzamento del sistema di controlli;
- implementare e mantenere un flusso informativo formalizzato verso tutte le funzioni, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti. Tale flusso dovrà essere rivolto anche a soggetti terzi quali ad es. istituti di credito, ecc.;
- effettuare una verifica periodica del rispetto dei poteri di firma. I risultati di tale verifica dovranno essere portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza.

Il Regolamento del Consorzio, fra gli altri aspetti, prevede anche il seguente assetto di procure:

- **Procura speciale di funzione:** qualora gli obblighi contrattuali assunti dal Consorzio con l'acquisizione dei lavori lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio potrà conferire una "procura speciale irrevocabile di funzione" a suo rappresentante.

  Al singolo delegato, sarà affidata tutta la gestione contrattuale relativa agli specifici lavori fino alla completa estinzione di ogni obbligo con la committenza e così, a titolo meramente esplicativo:
  - la definizione del prezzo per l'affidamento di ulteriori lavori per la valorizzazione di eventuali varianti in corso d'opera, nell'ambito della commessa;
  - la stipula dei contratti opportuni e/o necessari per l'esecuzione delle opere in corso;
  - la gestione amministrativa dei rapporti con la committenza e quindi le modalità di fatturazione e di rilascio di quietanza per acconti, saldi e quant'altro, con esonero del committente da qualsiasi responsabilità per i pagamenti;
  - compiere ogni operazione relativa e/o dipendente dall'affidamento dei lavori, anche dopo il collaudo e fino alla completa estinzione del rapporto.

- **Procuratori ordinari:** il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, per il suo buon funzionamento e snellire alcune semplici pratiche operative, può deliberare di nominare tra i soli dipendenti dei Soci

Consorziati dei Procuratori ai quali affidare una procura notarile che andrà annullata alla cessazione dell'attività lavorativa della persona presso l'impresa del consorziato, e con le quali poter agire in forma autonoma, per esempio per:

- sottoscrivere contratti di appalto di qualsiasi importo inerenti alle attività svolte dalla società mandante;
- sottoscrivere domande di partecipazione, offerte, dichiarazioni ed ogni altra dichiarazione afferente alle procedure concorsuali a cui la società mandante intenderà partecipare;
- sottoscrivere consegne dei lavori;
- sottoscrivere stati di avanzamento e tutti gli atti connessi con la contabilità dei lavori;
- sottoscrivere certificati di ultimazione e di fine lavori;
- sottoscrivere atti di sottomissione e d'obbligo;
- sottoscrivere cottimi fiduciari;
- sottoscrivere contratti di acquisto di attrezzature macchine operatrici ed autoveicoli necessari per l'esercizio delle attività di competenza della società mandante;
- incassare somme da enti pubblici e privati;
- sottoscrivere atti di costituzione di Associazione Temporanee di Imprese che vedono la partecipazione della mandante, sia in qualità di capogruppo-mandataria, sia in qualità di mandante;
- sottoscrivere atti di costituzione di raggruppamenti consortili nonché di Gruppi Europei di interesse economico;
- compiere, in relazione a procedure di gara indette per l'affidamento di contratti pubblici aventi potenziale interesse per la società mandante, i seguenti atti:
    - effettuare il sopralluogo presso le aree di esecuzione delle opere oggetto di affidamento mediante le già menzionate procedure di gara, come previsto anche obbligatoriamente a pena di esclusione dalla gara, e prendere conoscenza di tutte le condizioni locali e circostanze generali e particolari suscettibili sulla determinazione dei prezzi sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzioni dei lavori;
    - prendere compiuta visione e disamina di tutta la documentazione di gara, nonché chiedere ed acquisire copia della stessa.

7. Rapporti fra i soci del Consorzio

Le prestazioni di servizi, svolte dai Soci del Consorzio, che possono interessare le attività sensibili, sono disciplinate da un apposito contratto scritto.

Per garantire un efficace attuazione dei presidi controllo è previsto:

- l'obbligo da parte del Consorzio BGP di garantire la veridicità/completezza della documentazione o delle informazioni comunicate al socio consorziato che presta il servizio, ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza del Consorzio BGP di richiedere informazioni al socio consorziato che presta il servizio, al fine di garantire il corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza.

Nell'erogare i servizi il socio consorziato che li presta si attiene a quanto previsto dai "Principi generali di comportamento e controllo" descritti nella Parte Speciale del Modello 231 del Consorzio BGP e/o dalle procedure stabilite per la loro attuazione.

Qualora i servizi erogati rientrino nell'ambito di attività sensibili non contemplate dal Modello 231 del Consorzio BGP, il socio consorziato che presta il servizio, segnala tale aspetto all'OdV del Consorzio BGP.

Parte Terza

L' Organismo di Vigilanza sul Modello Organizzativo

1. L'Organismo di Vigilanza del Consorzio BGP

In base alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento[20] ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei destinatari, nonché di proporne l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato a tale organismo istituito dal Consorzio BGP al proprio interno.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria[21] suggeriscono che si tratti di un organo caratterizzato dai seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;

- [20] La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 231/2001 afferma, a tale proposito: "*L'ente* (…) *dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità all'operato del Consorzio BGP attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti* (…) *di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa* (…)".
- [21] Linee Guida Confindustria: "(...) i requisiti necessari per assolvere il mandato ed essere, quindi, identificata nell'Organismo voluto dal D.Lgs. n. 231/2001 possono essere riassunti in:
  - ***Autonomia ed indipendenza:*** *queste qualità si ottengono con l'inserimento dell'Organismo in esame come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il "riporto" al massimo Vertice operativo aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.*
  - ***Professionalità:*** *Questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico. Quanto all'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, è evidente il riferimento - a titolo esemplificativo - al campionamento statistico; alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi; alle misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.); al* flow-charting *di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari; ad elementi di psicologia; alle metodologie per l'individuazione di frodi; ecc. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate a <u>posteriori</u>, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo); oppure in via <u>preventiva</u>, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche – le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi (approccio di tipo consulenziale); o, ancora, <u>correntemente</u> per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati.*
  - ***Continuità di azione****: per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un modello così articolato e complesso qual è quello delineato, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni si rende necessaria la* presenza di una struttura dedicata esclusivamente *ed a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari".*

- continuità di azione.

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiederebbero l'assenza, in capo all'organismo di vigilanza, di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività per l'appunto operative, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio, la previsione di riporti dell'organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale nonché la previsione, nell'ambito dell'annuale processo di *budgeting*, di risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'organismo di vigilanza.

Peraltro, le Linee guida Confindustria dispongono che "*nel caso di composizione mista o con soggetti interni dell'Organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità*".

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di organismo di vigilanza, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale.

Il requisito della continuità d'azione rende necessaria la presenza nell'organismo di vigilanza di una struttura interna dedicata in modo continuativo all'attività di vigilanza sul Modello.

Il D.Lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'organismo di vigilanza[22].

In assenza di tali indicazioni, il Consorzio BGP ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, fosse in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto, nel rispetto dei requisiti anche di autonomia ed indipendenza in precedenza evidenziati.

In questo quadro, l'Organismo di Vigilanza (di seguito "Organismo di Vigilanza" o "OdV") del Consorzio BGP è un organismo monocratico individuato in virtù delle competenze professionali maturate e delle caratteristiche personali, quali una spiccata capacità di controllo, indipendenza di giudizio ed integrità morale.

2. Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza del Consorzio BGP è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione e resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina e comunque fino a quando resta in carica il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato ed è rieleggibile.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità.

Nella scelta del componente gli unici criteri rilevanti sono quelli che attengono alla specifica professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo, all'onorabilità e all'assoluta autonomia e indipendenza rispetto alla stessa; il Consiglio di Amministrazione, in sede di nomina, deve dare atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovarsi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture del Consorzio BGP

[22] Le Linee guida di Confindustria precisano che la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231/2001 "*non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di vigilanza (OdV). Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva. Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dell'OdV componenti interni ed esterni all'ente* (…). *Sebbene in via di principio la composizione sembri indifferente per il legislatore, tuttavia, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, deve assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell'ente*". Confindustria, *Linee guida*, *cit*., nella versione definitiva aggiornata al marzo 2014.

ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

L'Organismo dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni del Consorzio BGP, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel Modello e dalle norme di attuazione del medesimo.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri[23]:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche e controlli a sorpresa;
- accedere a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili, anche attraverso la richiesta di informazioni e documenti a tutti i Destinatari del Modello (organi sociali, dipendenti, dirigenti, collaboratori, ecc.);
- avvalersi dell'ausilio e del supporto di eventuali consulenti esterni per questioni di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche. In tali ipotesi, al fine di assicurare l'assoluta riservatezza da parte dei medesimi consulenti il Consorzio BGP richiede, all'atto del conferimento dell'incarico, una dichiarazione del professionista che attesti l'obbligo di riserbo più assoluto in ordine a qualsiasi informazione, notizia, segnalazione appresa nell'espletamento dell'incarico, nonché l'adesione alle regole etiche del Consorzio BGP;
- svolgere o provvedere a far svolgere accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisporre una relazione sulla attività svolta e proporre al Consiglio di Amministrazione l'eventuale adozione delle sanzioni di cui *infra*;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione, per l'adozione degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello e ogni eventuale notizia di reato appresa di propria iniziativa o a seguito delle comunicazioni di cui *infra*;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello;

[23] *Nel dettaglio, le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:*
- *vigilanza sull'**effettività** del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;*
- *disamina in merito all'**adeguatezza** del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;*
- *analisi circa il **mantenimento** nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;*
- *cura del necessario **aggiornamento** in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati;*
- *presentazione di **proposte di adeguamento** del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale.*
- ***follow-up**, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.* Confindustria, Linee guida, cit., nella versione definitiva aggiornata a marzo 2014.

- supervisionare la corretta definizione di programmi di formazione ai Destinatari del Modello.

4. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione formalizzato in un apposito documento chiamato "**Flussi informativi verso L'Organismo di Vigilanza del Consorzio BGP S.c.r.l.**"

L'obbligo di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro.

Le funzioni aziendali che operano nell'ambito delle attività sensibili devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Le informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni che ricadono nelle attività sensibili (ad esempio: informazioni relative a nuove assunzioni di personale, visite ispettive da parte di Ufficiali Pubblici non programmate, etc.);
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere il Consorzio BGP;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari[24].

Il Consorzio BGP adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'Organismo informazioni utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dal Modello, dalle procedure stabilite per la sua attuazione e dalle procedure stabilite dal sistema di controllo interno, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Consorzio BGP o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

[24] "*Mediante la regolamentazione delle modalità di adempimento all'obbligo di informazione non si intende incentivare il fenomeno del riporto dei c.d.* rumors *interni (*whistleblowing*), ma piuttosto realizzare quel sistema di* reporting *di fatti e/o comportamenti reali che non segue la linea gerarchica e che consente al personale di riferire casi di violazione di norme da parte di altri all'interno dell'ente, senza timore di ritorsioni. In questo senso l'Organismo viene ad assumere anche le caratteristiche dell'*Ethic Officer*, senza - però - attribuirgli poteri disciplinari che sarà opportuno allocare in un apposito comitato o, infine, nei casi più delicati al Consiglio di Amministrazione*". Confindustria, *Linee guida*, *cit*., nella versione aggiornata a marzo 2014.

5. Whistleblowing

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, la Società mette a disposizione dei destinatari del presente Modello appositi canali di segnalazione interna, attraverso i quali possono essere segnalate, anche in forma anonima ove previsto, le violazioni di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, nel rispetto delle modalità, delle condizioni e delle tutele previste dalla normativa vigente e dalla procedura aziendale in materia di *Whistleblowing*.

Tali condotte possono riguardare eventuali violazioni rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 e/o violazioni del modello, da intendersi non necessariamente come ipotesi di reato, ma anche come condotte difformi rispetto alle procedure e alle *policy* aziendali o inerenti attività di "*mala gestito*" di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni verranno gestite in linea rispetto a quanto previsto dalle rispettive disposizioni organizzative interne adottate dal Consorzio BGP in materia di *Whistleblowing*.

In particolare, sono istituiti appositi canali di trasmissione e comunicati ai dipendenti.

Il Consorzio BGP garantisce, indipendentemente dai canali utilizzati, la riservatezza dell'identità del segnalante e almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

È fatto inoltre divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate sia a mezzo di posta fisica all'indirizzo:

SERVIZIO di SEGNALAZIONI
c/o Il Tiglio
Casella postale 656
Via Pellicceria 3
50123 Firenze

che in forma digitale attivando il collegamento ipertestuale riportato di seguito o il codice QR:

SERVIZIO di SEGNALAZIONI

che invia al canale per le Segnalazioni di BGP Mountain ScarL

nella cui maschera va digitato il pulsante "Nuova segnalazione"

o telefonicamente chiamando il numero verde gratuito per l'Italia:

800 835 973
e digitando il codice dell'Ente:
79787

Tutti i destinatari sono tenuti a segnalare prontamente al Servizio di Segnalazioni ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico del Consorzio

BGP, nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio", come disciplinate nel Modello.

L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute al Servizio di Segnalazione e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione sarà motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati dal Consorzio BGP in conformità a quanto previsto al capitolo sul Sistema Sanzionatorio.

Il Servizio di Segnalazione e l'OdV agiscono in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Consorzio BGP o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

6. Segnalazioni pertinenti dai Canali interni previsti dal D.Lgs. 24/23

Il D.Lgs. 24/23 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni prevede l'attivazione di Canali interni di segnalazione, che garantiscano, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Mediante delibera del CdA, nel rispetto di quanto previsto da apposita procedura, il Consorzio BGP ha affidato il compito di gestire un canale interno dedicato al servizio "Segnalazioni", c/o Il Tiglio, casella postale 656, via Pellicceria 3, 50123 Firenze, già incaricato allo scopo dall'Associazione ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) per i propri associati.

Il gestore delle segnalazioni comunicherà, solo qualora abbiano rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, le informazioni minimizzate all'Organismo di Vigilanza del Consorzio BGP che valuta tali segnalazioni e intraprende, se di sua pertinenza, le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione sarà motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati dalla Società in conformità a quanto previsto al capitolo sul Sistema Sanzionatorio.

7. Rapporti fra gli Organismi di Vigilanza dei soci del Consorzio

Ferma restando l'autonomia del Consorzio BGP rispetto ai soci del consorzio e dei relativi organismi di vigilanza tali organi, nell'ambito di un rapporto di pariteticità, possono valutare l'opportunità di organizzare dei momenti di confronto finalizzati a condividere:

- la pianificazione delle attività di vigilanza di rispettiva competenza;
- le eventuali criticità di rilievo riscontrate nella programmazione ed esecuzione di tali attività e le eventuali azioni intraprese al fine di porvi rimedio;
- un'informativa sull'avvenuta adozione ed aggiornamento dei rispettivi modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

È fatto obbligo di informazione, in capo all'Organismo di Vigilanza del Consorzio BGP, di comunicare agli Organismi di Vigilanza dei soci consorziati eventuali fatti rilevanti riscontrati nella attività di vigilanza svolta che abbiano o possano avere un impatto significativo sui rispettivi Modelli 231 ovvero che possano

eventualmente comportare una responsabilità di carattere penale o amministrativo dei soci consorziati e/o del suo personale.

Parte Quarta

Il Sistema sanzionatorio

1. I principi generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal Decreto per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello 231, viene avviata, su segnalazione del Presidente del Consorzio BGP, da parte dei soci consorziati una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV del Consorzio BGP, in coordinamento con gli ODV delle società consorziate che a loro volta coinvolgeranno gli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Il Presidente del CdA riceve quindi riscontro sulla valutazione finale compiuta dal socio consorziato ovvero informativa circa l'eventuale irrogazione, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, di sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello 231 del Consorzio BGP e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

2. I provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti dei soci consorziati

Le violazioni del Modello Organizzativo compiute dai Dipendenti dei soci consorziati che supportano lo svolgimento delle attività del Consorzio, costituiscono inadempimento alle obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro, anche ai sensi degli artt. 2104 e 2106 c.c., ed illeciti disciplinari, sanzionati mediante l'applicazione di misure corrispondenti a quelle individuate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

La sanzione disciplinare non potrà essere comminata dal Consorzio BGP ma dal datore di lavoro presso cui opera il lavoratore socio consorziato interessato e dovrà essere data adeguata informativa al Consorzio BGP.

Le sanzioni sono graduate a seconda della gravità del comportamento punito e vengono irrogate nel rispetto di quanto previsto nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero, in difetto, di quanto deliberato in merito dal Consiglio di Amministrazione.

Per illecito disciplinare s'intende il comportamento sanzionato dalle norme di riferimento contenute nel medesimo contratto. Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del

lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello. Restano ferme e si intendono qui richiamate, come sopra precisato, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari ed all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

Il provvedimento del **RIMPROVERO VERBALE** si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una **lieve inosservanza** delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Il provvedimento del **RIMPROVERO SCRITTO** si applica in caso di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente.

La **MULTA NON SUPERIORE ALL'IMPORTO DI 3 ORE DI RETRIBUZIONE ORARIA** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un **comportamento non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello. La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dal Consorzio BGP), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dal Consorzio BGP relative al Decreto, al Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice etico adottato dal Consorzio BGP o in ordine a tematiche ad essi relative.

Il **PROVVEDIMENTO DELLA SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE PER UN MASSIMO DI 3 GIORNI** si applica nel caso di violazioni più gravi rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente e nel caso di violazione delle norme di comportamento previste dal Modello, dal Codice Etico e dei doveri inerenti alla sfera disciplinare, alle direttive dell'azienda in tema dei reati previsti dal Decreto, tale da configurare, per la particolare natura della mancanza o per la sua recidività, un inadempimento notevole degli obblighi relativi, che non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso.

Il provvedimento del **LICENZIAMENTO DISCIPLINARE CON PREAVVISO** nel caso di notevole inadempimento in relazione alle disposizioni di cui al Codice Etico ed al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Consorzio BGP.

Il provvedimento del **LICENZIAMENTO DISCIPLINARE SENZA PREAVVISO** si applica in caso di adozione di un **comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni** del presente Modello 231 che, **ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati** dal Decreto, **leda l'elemento fiduciario** che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della già menzionata sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

3. I provvedimenti per inosservanza da parte dei dipendenti dei soci consorziati con funzione di procuratore del Consorzio BGP

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dipendenti dei soci consorziati con funzione di procuratore del Consorzio ovvero l'adozione di un **comportamento non conforme** alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata alla misura disciplinare più idonea fra quelle previste dalla normativa di riferimento, tra cui la risoluzione del mandato di procura ordinaria o speciale.

La sanzione disciplinare non potrà essere comminata dal Consorzio BGP ma dal datore di lavoro presso cui opera il lavoratore socio consorziato interessato e dovrà essere data adeguata informativa al Consorzio BGP.

Le sanzioni sono graduate a seconda della gravità del comportamento punito e vengono irrogate nel rispetto di quanto previsto nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero, in difetto, di quanto deliberato in merito dal Consiglio di Amministrazione.

4. I provvedimenti per inosservanza da parte di Amministratori del Consorzio BGP

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del presente Modello, il Consiglio di Amministrazione, prontamente informato dall'OdV, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenti previsti dalla legge.

5. I provvedimenti per inosservanza da parte dei terzi collaboratori o consulenti professionali diversi dai soci consorziati

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte dei Consulenti professionali, Collaboratori e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" dello stesso è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

In particolare, ogni violazione della normativa vigente, del Modello 231 da parte di collaboratori, consulenti professionali, Società di servizi e altri soggetti con cui il Consorzio BGP entrano in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari (compreso il personale distaccato del Gruppo) è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti al Consorzio BGP, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

6. Misure nei confronti dei soci del Consorzio BGP

In caso di condanna di un Consorziato in base al D.Lgs. 231/2001 con sentenza passata in giudicato, il consorziato in questione potrà essere escluso dal Consorzio in conformità alle applicabili disposizioni statutarie. Il CdA sottopone all'Assemblea una proposta di modifica statutaria idonea a prevedere espressamente nello Statuto del Consorzio tale causa di esclusione.

Nelle condizioni generali del Consorzio per le assegnazioni ai Consorziati dei servizi di supporto tecnico è inclusa una clausola ai sensi della quale, fra l'altro:

- l'assegnatario dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e comportamentali e di aver impartito ai propri dipendenti e/o collaboratori disposizioni idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D.Lgs. 231/2001, e si obbliga a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata dell'assegnazione;
- l'assegnatario ed il Consorzio concordano che l'inosservanza, anche parziale, dell'adozione e/o dell'efficace attuazione delle procedure aziendali e comportamentali e delle disposizioni sopra indicate costituisce grave inadempimento all'assegnazione.

Conseguentemente al Consorzio BGP è riservato il diritto: di sospendere l'esecuzione dell'assegnazione e/o (b) di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere l'assegnazione.

Parte Quinta

L'attività di informazione e formazione

1. Principi generali

Il Consorzio BGP assicura la più ampia diffusione del Modello tra quanti operano per la stessa, sia quali dipendenti che in veste di consulenti o collaboratori.

Sessioni formative/informative saranno organizzate nel tempo dal Consorzio BGP, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello e dei suoi allegati, il Consorzio BGP garantisce a tutti i Destinatari una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute.

2. Comunicazione iniziale

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali destinatarie del Modello 231 tramite apposita comunicazione ufficiale del Presidente del CdA.

Al personale dei soci consorziati è consegnato un set informativo, costituito dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

I soci consorziati si impegnano a fare sottoscrivere specifica accettazione del rispetto del Modello Organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/01 del Consorzio BGP da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione, procuratori di riferimento alla loro organizzazione e/o loro personale che a vario titolo collaboro con il Consorzio, compreso coloro che operano in nome e per conto del Consorzio BGP Mountain Scarl.

3. Formazione del personale dei soci consorziati e/o procuratori anche terzi

La partecipazione alle attività formative/informative finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello e del Codice Etico è da ritenersi obbligatoria.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative/informative è considerata illecito sanzionatorio, in accordo con quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio sopra enucleato.

Il Consorzio BGP prevedrà l'attuazione di corsi di formazione che illustreranno, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il Codice Etico ed Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Consorzio BGP comprensivo della Parte Speciale;
- il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati dal Consorzio BGP.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati da parte del Consorzio BGP.

4. Informativa ai terzi

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi, diversi dai soci consorziati, che intrattengano con il Consorzio BGP rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (ad esempio: *partner* commerciali/industriali, consulenti tecnici e altri collaboratori autonomi) con particolare riferimento a quelli che operano nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, il Consorzio BGP promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello tra i terzi destinatari attraverso l'apposizione di specifiche clausole contrattuali, nonché valuterà l'opportunità di fornire a tali soggetti un estratto dei Principi di riferimento del Modello e/o del Codice Etico e/o di organizzare sessioni formative ad hoc nel caso lo reputi necessario.

Parte Sesta

Adozione del modello – criteri di vigilanza, di aggiornamento e di adeguamento del modello

1. Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza programma le attività di vigilanza al fine di pianificare, in linea di massima, le proprie attività, prevedendo un calendario delle attività da svolgere nel corso del mandato, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne al Consorzio BGP con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.[25]

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.[26]

2. Aggiornamento ed adeguamento

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno del Consorzio BGP e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate al Presidente del CdA, che provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno del Consorzio BGP.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

---

[25] "*Questa impostazione consente di coniugare il principio di responsabilità che la legge riserva all'organismo riferibile all'ente con le maggiori specifiche professionalità dei consulenti esterni, rendendo così più efficace e penetrante l'attività dell'organismo*". Così, con riferimento alla possibilità dell'istituzione di un organismo di vigilanza *ad hoc* (possibilità alternativa all'attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza al Comitato per il controllo interno o alla funzione di *auditing interno*), Confindustria, *Linee guida*, *cit*., nella versione definitiva aggiornata a marzo 2014.

[26] Si veda in proposito il paragrafo 4.2.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Presidente del CdA può apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo. Si precisa che con l'espressione "aspetti di carattere descrittivo" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.